

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2001, addì 14 del mese di dicembre in Roma, tra la Associazione Italiana dell'Armamento di Linea (FEDARLINEA) e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI.

Le parti si sono incontrate per esaminare alcuni aspetti applicativi delle vigenti norme pattizie in materia di sciopero nelle Aziende del Gruppo Tirrenia. In particolare, le parti

visti

- l'art.2, comma 2, L.n. 146/90, come modificata dalla legge n.83/2000;
- l'INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO, allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 viene così modificato;
- la deliberazione della Commissione di Garanzia n. 00/231-9.1 del 16/11/2000, recante la valutazione di idoneità del suddetto Protocollo 1 agosto 2000,

rilevata

- la richiesta delle Organizzazioni sindacali di rendere più celeri i tempi di definizione delle procedure contrattuali di raffreddamento e conciliazione delle vertenze;

considerato

- che nella citata deliberazione della Commissione di Garanzia del 16 novembre 2000, detta Autorità ha rilevato la mancata previsione, nell'accordo 1 agosto 2000, della durata massima dello sciopero,

hanno convenuto quanto segue:

1. Il § "A) Procedure obbligatorie per il raffreddamento e la conciliazione del conflitto." dell'INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO, allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000 viene così modificato:

<< - OMISSIS -

▪ **Controversie sindacali Aziendali e/o di Gruppo per l'applicazione dei contratti o degli accordi**

In caso di insorgenza di una controversia sindacale riguardante l'applicazione di norme dei vigenti contratti e/o accordi, entro 5 giorni dalla contestazione scritta ed adeguatamente motivata della presunta violazione, contenente la formale proclamazione dello stato di agitazione e la richiesta di apertura del confronto, l'Azienda interessata dalla vertenza o, in caso di vertenza nazionale, la Fedarlinea deve procedere alla formale convocazione di una delegazione delle Organizzazioni sindacali proclamanti, al fine di tentare la conciliazione del conflitto.

L'apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 5 giorni.

Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi entro 10 giorni dall'apertura del confronto.

Decorso inutilmente tale termine [...] delle vigenti disposizioni di legge e di contratto.>>.

2. Il § "B) Modifiche ed integrazioni all'accordo quadro 21 dicembre 1990 e connessi accordi aziendali." dell'INTESA SULLE PROCEDURE OBBLIGATORIE PER IL RAFFREDDAMENTO E LA CONCILIAZIONE DEL CONFLITTO E SULLE REGOLE PER L'ESERCIZIO DELLO SCIOPERO NEL SETTORE DEL LAVORO MARITTIMO, allegata al Protocollo delle Relazioni Industriali nel Gruppo Tirrenia del 1 agosto 2000, dopo il periodo <<In ogni caso, tra l'effettuazione di uno sciopero e [...] dal soggetto sindacale e dal livello sindacale che lo proclama.>> viene inserito il seguente comma:

<< Al fine di garantire un più adeguato livello di contemperamento fra l'esercizio del diritto di sciopero ed il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare, anche in presenza di turni, la durata di una intera giornata aziendale di lavoro; ciascuno di quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza non può superare le due giornate di lavoro.>>.

Ai sensi dell'art. 12 legge n. 146/90, si invia il presente accordo alla Commissione di Garanzia per la necessaria valutazione di idoneità.

FEDARLINEA

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI